



## CITTA' DI ASTI

Ordinanza n. 45

in data 22 maggio 2020

**OGGETTO:** EMERGENZA COVID 19. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE N. 58 DEL 18 MAGGIO 2020. RIAPERTURA MERCATI SU AREA PUBBLICA. CRITERI E MODALITA'

### IL SINDACO

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19:

- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33
- il D.P.C.M. del 17.05.2020
- le disposizioni di cui al Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 58 del 18.05.2020;
- il D.L. 25.03.2020 n. 19.

Richiamate altresì le proprie ordinanze n. 23 del 04.04.2020 e n. 40 del 02.05.2020.

Dato atto delle ordinanze del Comandante del Corpo di Polizia Municipale n. 225 del 10.04.2020 e n. 226 del 15.04.2020 relative alle modalità organizzative del mercato rionale di via Gozzano e del mercato di piazza Catena.

Visto che il punto 17 del Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020 consente, dal 20 maggio 2020, l'apertura nei mercati anche della componente non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma dd, del DPCM 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica "*Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)*", contenuta nelle "*Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive*".

Attesa la necessità generale di stabilire, nella contingenza di questa fase transitoria, modalità e regole di svolgimento al fine di assicurare condizioni di sicurezza che tutelino la salute dell'intera collettività (commercianti ambulanti, collaboratori, lavoratori, consumatori e personale addetto ai controlli).

Valutato pertanto che le soluzioni organizzative devono essere coerenti con la necessità di assicurare le seguenti misure:

- ✓ mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

- ✓ eventuali accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- ✓ maggiore distanziamento dei posteggi, anche con conseguente ampliamento dell'area mercatale.

Considerata la necessità di garantire uno specifico presidio agli accessi all'area mercatale – settore ortofrutta – che dovrà essere, continuo e sistematico, in considerazione dell'ingente numero di clienti, degli spazi a disposizione e della peculiarità dell'attività di vendita.

Preso atto di come, la concreta realizzazione delle misure di cui sopra e l'attuazione dei dispositivi di controllo circa il loro effettivo rispetto:

- impongano puntuali riflessioni e soluzioni organizzative ad hoc anche circa gli orari di vendita, in particolare per il mercato unificato bisettimanale (Piazze Alfieri, Libertà e Campo Palio) della città che – per la diversificazione e le caratteristiche morfologiche delle aree interessate, l'ingente numero di operatori ed il conseguente rilevante volume di clienti – presenta profili di criticità tali da consigliare, in questa fase transitoria, una sua più complessiva rivisitazione, sia sotto il profilo del generale layout che della disposizione dei singoli banchi;
- non possano prescindere dal coinvolgimento degli stessi operatori, anche per il tramite di Associazioni dagli stessi incaricate per espletare attività di sorveglianza sul regolare svolgimento dei mercati.

Preso atto che i commercianti su area pubblica ha indicato come supporto per le attività di sorveglianza sulle aree mercatali le seguenti Associazioni: Guardie Ambientali d'Italia e ANPANA.

Sentita la commissione mercato in videoconferenza in data 19 e 21 maggio 2020.

Preso atto inoltre delle seguenti proposte agli atti d'ufficio:

- dell'Associazione Coldiretti relativa al servizio di sorveglianza presso il mercato di piazza Catena il mercoledì ed il sabato, e presso i mercatini di piazza Statuto del martedì e del venerdì;
- dei produttori ortofrutta operanti presso l'immobile cosiddetto ex Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, sito in strada Bialera, finalizzata alla ripresa della loro attività di vendita.

Valutate entrambe le proposte come meritevoli di accoglimento.

Precisato da ultimo come le misure di cui alla presente ordinanza, in particolare relativamente al Mercato Unificato bisettimanale, siano motivate dalla opportunità di effettuare puntuali verifiche circa l'impatto della completa riapertura, anche nella prospettiva di un auspicabile ritorno alle consuete e tradizionali modalità di svolgimento dei mercati, sia rispetto agli orari che alla tradizionale collocazione dei banchi.

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

## ORDINA

1. Il Mercato Unificato bisettimanale **troverà collocazione sulle tradizionali piazze Alfieri, Libertà e Campo del Palio secondo le seguenti modalità:**
  - i. Piazza Alfieri – lungo il consueto perimetro interno e, nella parte centrale, su tre file schiena contro schiena in parallelo al viale pedonale.

- ii. Piazza Libertà – esclusivamente sulla piazza Libertà, avendo cura di lasciare libero transito per i pedoni lungo il palazzo della Cassa di Risparmio (non meno di 2 mt. dall'edificio). Dovranno essere riposizionati i posteggi isolati (es. in prossimità del Mercato Coperto e sotto i Portici Anfossi). A tal fine si utilizzerà il segmento viabile prospiciente il Palazzo della Provincia, collocando il numero necessario di banchi (spalle all'interno di piazza Alfieri).
- iii. Piazza Campo del Palio – secondo lo schema unito alla presente (indicativo per esemplificare il posizionamento in generale e non le singole collocazioni). I tre operatori alimentaristi rimarranno nell'attuale collocazione, esclusivamente per il mercato di sabato 23 maggio.
2. E' garantito, in piazza Campo del Palio, **il presidio agli accessi all'area mercatale del settore ortofrutta**, che dovrà essere continuo e sistematico, in considerazione dell'ingente numero di clienti e della peculiarità dell'attività di vendita. **Nel settore "generi vari" e nelle piazze Libertà e Alfieri** è garantita sorveglianza circa il regolare svolgimento e osservanza delle prescrizioni di cui alla presente. Tali attività saranno espletate con il supporto dall'Associazione Guardie Ambientali d'Italia per le piazze Alfieri e Libertà e ANPANA per la piazza Campo del Palio.
3. In fase di prima applicazione – al fine di contenere le complicità delle operazioni di allestimento dell'area mercatale e di montaggio dei punti vendita, tenuto conto dei posteggi a disposizione e della loro collocazione – **non verrà effettuata la spunta nel Mercato Unificato bisettimanale.**
4. E' momentaneamente sospesa la vendita di beni usati.
5. Le aree del Mercato Unificato bisettimanale (Piazze Alfieri, Libertà e Campo del Palio) **dovranno essere liberate entro le ore 16.30.** Rimane fermo che gli operatori del settore ortofrutta di piazza Campo del Palio **devono obbligatoriamente lasciare libero il proprio posteggio entro le ore 15.00.**
6. La ripresa dell'attività del mercato dei produttori agricoli a partire da mercoledì 27 maggio, **con orario 7 – 13 mercoledì e sabato**, presso l'immobile cosiddetto ex Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, sito in strada Bialera, con controllo degli accessi e sorveglianza regolare svolgimento effettuato per il tramite dell'Associazione Nazionale Carabinieri.
7. La ripresa dell'attività dei mercatini di generi alimentari di piazza Statuto, a partire da martedì 26 maggio, con controllo degli accessi e sorveglianza regolare svolgimento effettuato dall'Associazione Coldiretti **con orario martedì 14 – 18.30, venerdì 8 – 13.**
8. Lo svolgimento delle attività di vendita, **ivi inclusi i generi extra alimentari**, nei seguenti mercati rionali e di piazza Catena – quest'ultima con decorrenza dal prossimo mercoledì 27 maggio – esclusivamente per le giornate indicate e nel rispetto delle disposizioni di cui alle ordinanze sindacali e dirigenziali richiamate in premessa e di quanto riportato nella seguente tavola riassuntiva

COLLOCAZIONE MERCATO	Orario di vendita	Giorni di svolgimento	Numero massimo clienti ammessi nell'area con mercato a pieno organico
Piazza Campo del Palio (rionale)	8 – 13	lunedì	il numero dei clienti, che potrà essere
Via Gozzano	8 – 13	martedì	

Piazza N. Signora di Lourdes	8 – 13	giovedì	presente contemporaneamente all'interno dell'area mercatale, dovrà essere coerente con la superficie e la capacità di servizio degli operatori presenti, e comunque tale da evitare assembramenti e garantire il concreto rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 mt.
Via Pavese	8 – 13	venerdì	
Piazza Catena	8 – 13	<b>mercoledì e sabato (con servizio di sorveglianza di Coldiretti)</b>	

9. per gli avventori che accedono alle aree mercatali di cui sopra è obbligatorio l'uso delle mascherine.

10. L'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni a carico di tutti i commercianti su area pubblica presso i mercati:

- a) Occupare il posteggio assegnato **in conformità al punto 1 e secondo le indicazioni della Polizia Municipale;**
- b) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- c) è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- d) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco – in particolare in prossimità dei sistemi di pagamento – e, per l'acquisto di alimenti e bevande, di guanti “usa e getta”;
- e) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- f) in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- g) vigilanza circa il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro da parte dei clienti in coda;
- h) l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- i) gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- j) l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- k) si richiama l'osservanza delle disposizioni della circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014.

11. La ripresa dell'attività di spunta sarà stabilita, effettuate le opportune valutazioni, con provvedimento gestionale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, il quale, se del caso provvederà altresì ad ulteriormente specificare le modalità di controllo e sorveglianza di cui ai punti precedenti, in particolare relativamente al punto 2 della presente ordinanza ed anche relativamente al presidio dei varchi del settore ortofrutta (numero e modalità).

## AVVERTE

- La violazione di quanto disposto al **punto 5** è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114.
- La violazione di quanto disposto al **punto 10 lett. a)** è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114. La violazione è considerata di particolare gravità ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione, per un periodo non superiore a 20 giorni, dell'attività di vendita sulle aree mercatali del Comune di Asti.
- La violazione di quanto disposto ai **punti 9 e 10 lett. b) c) d) e) f)** sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
- La violazione delle restanti disposizioni, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionata da autonomi disposti normativi, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

## DISPONE LA TRASMISSIONE

- Alla Prefettura – UTG di Asti per doverosa informazione
- Alla Questura di Asti, al Comando Provinciale Carabinieri di Asti, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti, al Corpo Polizia Municipale di Asti per la vigilanza ed i controlli di competenza.

## DISPONE LA COMUNICAZIONE

- Agli Operatori interessati presso le aree mercatali.
- Alle Associazioni di categoria affinché diano compiuta informazione ai loro associati
- Alla Segreteria del Comune per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO  
Dott. Maurizio RASERO

